



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N.37 DEL 23.03.2020

OGGETTO: Emergenza COVI-19. Regolamentazione delle attività del personale dipendente.

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di marzo nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la nomina sindacale in data 19.12.2019 del Dr. Giuseppe Caré quale reggente a scavalco della Segreteria Comunale di Sozzago per il periodo 01.01.2020-30.04.2020.

Richiamato il decreto sindacale n.15/2019 in data 31.12.2019, con il quale è stata conferita, fino al termine della reggenza a scavalco, la responsabilità del servizio personale del Comune di Sozzago, al Dr. Giuseppe Caré, attribuendo ad esso tutte le prerogative connesse al ruolo.

Visto il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, cosiddetto "Cura Italia" ed in particolare l'art.87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) commi 1, 2 e 3, che così recitano:

"1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".

Vista la nota di Prot. n.933 del 23.03.2020, con la quale venivano individuati e comunicati alla Prefettura di Novara i servizi ritenuti essenziale ed indifferibili.

Preso atto che alcuni servizi e attività sono svolte in forma convenzionata o consortile, alle quali sono deputati solo dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, alle quali compete l'organizzazione del lavoro.

Preso atto che il personale dipendente del Comune di Sozzago consta di due unità e che si ritiene, anche sentita l'Amministrazione, di dover destinare alla modalità oggi ordinaria ex art.87 comma1 del D.P.C.M. 22.03.2020 un dipendente mentre alla modalità di lavoro in ufficio un altro dipendente per l'espletamento delle attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Vista la determinazione n.32 in data 11.03.2020 con la quale il Comune di Sozzago provvedeva all'acquisto di un Notebook per poter consentire ad un dipendente di poter svolgere la propria attività da remoto, ovvero senza lasciare la propria abitazione.

Considerato che entrambi i dipendenti sono titolari di posizione organizzativa e pertanto la retribuzione prescinde dall'eventuale lavoro straordinario svolto, essendo la retribuzione di posizione in godimento assorbente anche ogni diritto a retribuzioni aggiuntive per lavoro straordinario.

Considerato che l'attività da remoto non consente l'ordinaria timbratura della presenza, ma è potenzialmente possibile accertare l'effettivo svolgimento del lavoro in base ai tracciati dei file prodotti.

D E T E R M I N A

Di assegnare un dipendente del Comune di Sozzago al lavoro agile, dalla propria abitazione, cosiddetto "*smart working*" mediante l'utilizzo del Notebook di proprietà comunale, affidato allo stesso, che dovrà averne cura.

Di assegnare un dipendente del Comune di Sozzago al lavoro in ufficio, onde garantire l'espletamento delle attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Di individuare, anche in ragione dei servizi di cui hanno responsabilità, nonché per ragioni di spostamento, il Dr. Fontana Paolo quale persona destinata al lavoro agile dalla propria abitazione e la Rag. Gamoletti Nicoletta, essendo residente nel territorio di Sozzago, quale persona da destinare al lavoro in ufficio.

Di dare atto che, per mutate situazioni contingenti, le due figure potranno, previo avviso al Sindaco, alternarsi nelle due posizioni, ovvero, per esigenze connesse all'emergenza, svolgere entrambi lavoro in ufficio.

Di stabilire, a sostituzione dell'ordinario metodo di rilevamento delle presenze, che l'attività lavorativa del personale in smart working sarà conteggiata in base ad autocertificazione settimanale delle ore lavorate, dando atto che ogni sei ore verrà conteggiata una giornata lavorativa, mentre le restanti ore a completamento del monte ore settimanale di 36 ore lavorative saranno conteggiate, con il parametro di una giornata ogni 6 ore, quali ferie

arretrate godute.

Di consentire al dipendente destinato al lavoro in ufficio, propria per la primaria esigenza di contenere la presenza fuori dalla propria abitazione di organizzare l'orario di lavoro in maniera flessibile, consentendo lo svolgimento anche di un monte ore settimanali inferiore a quello previsti di 36 ore, dando atto che ogni sei ore verrà conteggiata una giornata lavorativa, mentre le restanti ore a completamento del monte ore settimanale di 36 ore lavorative saranno conteggiate, con il parametro di una giornata ogni 6 ore, quali ferie arretrate godute.

Di dare atto che le presenti disposizioni sono efficaci fin dalla giornata del 16.03.2020, allorquando è iniziata l'esigenza di contingentare le presenze e limitare le compresenze in ufficio e lo saranno fino al termine dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ovvero fino a nuove disposizioni di legge.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dr. Giuseppe Caré)